

***Causa Kollcaku c. Italia – Terza Sezione – sentenza 8 febbraio 2007 (ricorso n. 25701/03)***

(constata la violazione dell'art. 6, par. 1 e 3 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, poiché al condannato in contumacia, del quale non era provata la volontà di sottrarsi alla giustizia o l'inequivoca rinuncia al diritto a comparire in giudizio, l'ordinamento non aveva offerto la possibilità di chiedere che un altro giudice statuisse nuovamente, nel rispetto del diritto alla difesa, sul merito della imputazione. Quando un soggetto è condannato all'esito di un procedimento svolto in violazione dell'art. 6 CEDU, un nuovo processo o la riapertura del precedente a domanda dell'interessato rappresentano in via di principio il mezzo appropriato di riparazione della violazione constatata. Tuttavia, le misure specifiche di riparazione che lo Stato deve adottare dipendono dalle circostanze della fattispecie e lo Stato è libero di scegliere i mezzi per conformarsi all'obbligo di porre il condannato in una situazione equivalente a quella che vi sarebbe stata in mancanza di violazioni della CEDU)

**Fatto.** Ricorso promosso per violazione degli artt. 6, paragrafi 1 e 3 (*diritto ad un equo processo*) e 14 (*divieto di discriminazione*) CEDU da un cittadino albanese condannato in contumacia.

Dichiarata la contumacia, al ricorrente era stato assegnato un difensore d'ufficio che aveva partecipato a tutte le udienze. Nel corso del dibattimento si era dovuto procedere, ex art. 512 c.p.p., alla lettura delle dichiarazioni del testimone che, nel corso delle indagini preliminari alla polizia giudiziaria, aveva reso dichiarazioni incriminanti contro il ricorrente ed era poi divenuto irreperibile. Con sentenza del maggio 1997, il Tribunale di Padova condannava il ricorrente a cinque anni di reclusione. Sebbene la condanna fosse principalmente basata sulle dichiarazioni del testimone successivamente resosi irreperibile, le circostanze in esse riferite erano risultate corroborate da altri elementi. La sentenza passava quindi in giudicato, in quanto il difensore d'ufficio assegnato al ricorrente non aveva proposto appello.

Poiché non era stato possibile notificare il provvedimento al ricorrente perché irrintracciabile, il Tribunale di Padova procedeva a notificare la sentenza e l'ordine di carcerazione ad un difensore nominato d'ufficio. Solamente nell'aprile del 2003, in occasione dell'arresto avvenuto all'aeroporto di Fiumicino, veniva notificata al ricorrente l'ordinanza di esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, nonché l'ordinanza di custodia cautelare, emessa nel frattempo dal Tribunale di Firenze in relazione ad un altro procedimento penale pendente a suo carico.

Nel mese di giugno 2003 il ricorrente, per il tramite del difensore di fiducia, promuoveva incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p., eccependo che le autorità italiane, prima di dichiararlo irreperibile e condannarlo così in contumacia, avrebbero dovuto condurre nuove ricerche, in particolare nel suo stato di nascita. Tale ricorso veniva respinto anche in Cassazione.

**Diritto.** La Corte, richiamando i rilievi della Grande Camera contenuti nella sentenza *Sejdovic c. Italia* del 1° marzo 2006, ha preliminarmente respinto le eccezioni di non esaurimento delle vie di ricorso interne, costituite nella specie dalla richiesta di rimessione in termini di cui all'art. 175 c.p.p., comma 2. Quest'ultimo era stato ritenuto un rimedio privo di effettiva utilità, per la difficoltà per l'istante di provare di non aver volontariamente rifiutato di acquisire conoscenza degli atti del procedimento e di non aver cercato di sottrarsi volontariamente alla giustizia, prove in ordine alle quali – ad avviso della Corte – appariva incerta a livello interpretativo l'attribuzione del relativo onere. Nel caso di specie, la Corte ha constatato che, sebbene il ricorrente non fosse detenuto all'estero, nulla permetteva di affermare che fosse stato informato della possibilità di ottenere la rimessione in termine per impugnare la sentenza di condanna pronunciata in contumacia, nel breve termine di dieci giorni previsto dalla legge all'epoca vigente.

Sempre riferendosi alla causa *Sejdovic*, la Corte ha rilevato che un ricorso ex art. 670 c.p.p. avrebbe potuto essere accolto solo se si fosse constatato un vizio nelle notificazioni all'imputato irreperibile: poiché, nella specie, nulla consentiva di ritenere che la citazione a giudizio non fosse stata

regolarmente notificata, e che le ricerche svolte erano state sufficienti, il ricorrente aveva dato prova di aver esperito tutti i rimedi messi a disposizione dall'ordinamento italiano.

La Corte ha quindi affrontato il merito del ricorso e ha constatato la violazione dell'art. 6 par. 1 e 3, sulla base delle seguenti argomentazioni.

Come già rilevato nelle sentenze *T. c. Italia* del 12 ottobre 1992 e *Somogyi c. Italia* del 18 maggio 2004, la Corte ha ricordato che la notifica delle azioni intentate nei confronti del contumace costituisce un atto giuridico di tale importanza da richiedere condizioni formali e sostanziali idonee a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'accusato e che una conoscenza vaga e informale non potrebbe a questi fini ritenersi sufficiente. Ciò non può condurre ad escludere in linea generale che alcuni fatti possano dimostrare senza equivoco la conoscenza da parte di un imputato del processo iniziato nei suoi confronti e della natura e della causa delle accuse, nonché il fatto che egli non abbia intenzione di prender parte al processo o che intenda sottrarsi. In concreto, però, ad avviso della Corte, non è risultato che il ricorrente avesse avuto sufficiente conoscenza delle accuse e dell'azione penale, né che egli avesse cercato di sottrarsi alla giustizia o avesse rinunciato in modo equivoco al diritto a comparire in udienza. Inoltre, sulla base di rilievi analoghi a quelli svolti con riferimento all'eccezione relativa all'obbligo del previo esaurimento delle vie di ricorso interne, la Corte ha ritenuto che i ricorsi previsti dagli artt. 175 e 670 c.p.p. non possano essere ritenuti rimedi che, con un grado sufficiente di certezza, offrano al condannato la possibilità di avere un nuovo processo nel quale esercitare il proprio diritto alla difesa.

Per quanto riguarda la asserita violazione dell'art. 6 relativamente alla impossibilità di interrogare e far interrogare un testimone a carico, la Corte ha escluso che, nel caso di specie, tale circostanza abbia leso i diritti della difesa al punto di violare i paragrafi 1 e 3 lettera d) dell'art. 6, dal momento che le dichiarazioni rese in sede di indagine sulle quali si era in gran parte fondata la condanna erano supportate da altri elementi di prova.

La Corte ha infine considerato assorbito l'ultimo motivo di ricorso, relativo alla asserita violazione del divieto di discriminazione fondato sulla nazionalità di cui all'art. 14, nelle conclusioni espresse a proposito della violazione dell'art. 6, par. 1 e 3.

Relativamente alla domanda di risarcimento dei danni morali patiti, la Corte ha affermato che l'accertamento della violazione costituisce di per sé una sufficiente equa soddisfazione del danno morale, non spettando ad essa ma all'Alta Parte contraente indicare le modalità e le forme di un nuovo eventuale processo. La Corte cita in merito una consolidata giurisprudenza: "in linea di principio, il risarcimento più appropriato consisterebbe nel far rigiudicare il ricorrente a sua richiesta e in tempo utile (si veda tra le altre *Gençel c. Turchia* del 23 ottobre 2003 e *Tahir Duran c. Turchia* del 29 gennaio 2004). È utile anche notare che una posizione simile è stata adottata in alcune cause contro l'Italia in cui la constatazione di violazione delle esigenze di equità poste dall'art. 6 derivava da un attacco al diritto di partecipare al processo (*Somogyi c. Italia* 18 maggio 2004, *R.R. c. Italia* 9 giugno 2005), al diritto di interrogare i testimoni a carico (*Bracci c. Italia* del 13 ottobre 2005). La Grande Camera ha fatto proprio l'indirizzo generale adottato nella giurisprudenza citata (*Öcalan c. Turchia* del 12 maggio 2005 e *Sejdovic* cit.)". La Corte giudica di conseguenza che quando un privato, come nella fattispecie, è stato condannato in seguito ad un procedura viziata ex art. 6 CEDU, lo strumento più appropriato di risarcimento è un nuovo processo o la riapertura del precedente. Tuttavia, sarà lo Stato condannato a dover individuare le decisioni da adottare, commisurandole alle specifiche circostanze della causa e alle conclusioni della sentenza. La Corte ha infine condannato lo Stato italiano a versare al ricorrente €4.500,00 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute.

